



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname

Modifica del 17 febbraio 2017

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del 24 aprile 2012, del 18 novembre 2014 e del 1° dicembre 2016¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Convenzione aggiuntiva sui salari

del 25 novembre 2016

Art. 1

I salari effettivamente versati il 31 dicembre 2016 delle aziende interessate dal CCL per il mestiere del falegname sono aumentati di franchi 20 al mese in generale e di franchi 30 al mese individualmente.

Art. 2

Si possono computare gli aumenti di salario concessi negli ultimi 12 mesi prima dell'entrata in vigore di questa dichiarazione di obbligatorietà generale.

Art. 4

I nuovi salari vigono per tutte le aziende soggette al CCL dall'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale di questa convenzione aggiuntiva.

¹ FF 2012 4757, 2014 7675, 2016 7831

Inoltre, il CCL per il mestiere del falegname viene modificato come segue:

Allegato I

Salari minimi

	18° anno di età		19° anno di età		20° anno di età		21° anno di età		22° anno di età		23° anno di età		24° anno di età	
	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora
Lavoratori non qualificati														
Lavoratore ausiliario	3501	19.40	3501	19.40	3501	19.40	3577	19.85	3653	20.25	3729	20.70	4000	22.20

Gli altri salari minimi rimangono invariati.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2017 e ha effetto sino al 31 dicembre 2017.

17 febbraio 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

